

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4984 del 03/09/2025
Oggetto	D.Lgs. n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. n. 21/2004 e smi - L.R. n. 13/2015 e smi - D.G.R. n. 1795/2016 - ENOMONDO SRL CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI FAENZA, VIA CONVERTITE 6 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER ATTIVITA' IPPC DI GESTIONE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (PUNTI 5.2.a, 5.3.b1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5182 del 03/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno tre SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO:** D.Lgs. n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. n. 21/2004 e smi - L.R. n. 13/2015 e smi - D.G.R. n. 1795/2016 – **ENOMONDO SRL CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI FAENZA, VIA CONVERTITE 6 – AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER ATTIVITA' IPPC DI GESTIONE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (PUNTI 5.2.a, 5.3.b1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE –**

## **LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE**

PREMESSO che:

- per l'esercizio di attività IPPC di:
  - ➔ trattamento (R3) di rifiuti non pericolosi di cui al punto 5.3.b1) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi per un quantitativo massimo annuo complessivamente pari a 210.000 tonnellate/anno;
  - ➔ coincenerimento (R1) di rifiuti non pericolosi di cui al punto 5.2.a) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi per un quantitativo massimo annuo pari a 105.000 tonnellate/anno, a cui si aggiunge un quantitativo massimo annuo pari a 9.000 tonnellate/anno di biogas di cui al codice EER 190699 prodotto dalla digestione anaerobica di rifiuti e reflui di origine agroalimentare nel depuratore aziendale dell'adiacente installazione IPPC gestita da Caviro Extra SpA e oggetto di propria AIA;
- Enomondo Srl avente sede legale e installazione in Comune di Faenza, via Convertite n. 6 (Partita IVA/C.F. 02356350393) risulta titolare dell'AIA rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi, a seguito di modifica sostanziale e riesame in relazione all'adozione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) riferite all'attività principale di trattamento dei rifiuti svolta nell'installazione;
- in particolare, le operazioni di recupero (R3) dei rifiuti non pericolosi svolte nell'installazione comportano il ricorso a:
  - ➔ trattamento biologico mediante compostaggio di rifiuti non pericolosi per la produzione di Ammendante Compostato Misto (ACM), Ammendante Compostato con Fanghi (ACF), Ammendante Compostato da scarti della Filiera Agroindustriale (ACFA) e Ammendante Compostato Verde (ACV) in conformità al D.Lgs n. 75/2010 e smi in materia di fertilizzanti, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2) del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
  - ➔ trattamento meccanico mediante tritovagliatura di rifiuti non pericolosi costituiti da sfalci e potature di cui al codice EER 200201, con produzione di biomassa combustibile (cippato selezionato, frazione 20-200 mm), cessando la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi. Le frazioni fini separate (0-20 mm) sono avviate al trattamento biologico mediante compostaggio per la produzione dei vari ammendanti;
- diversamente dalla fase di biostabilizzazione del processo di compostaggio volto alla produzione di ACV che viene svolta all'aperto, la fase di biostabilizzazione dei processi di compostaggio svolti nell'installazione per la produzione di ACM, ACF, ACFA viene condotta all'interno di due capannoni con aspirazioni convogliate ai punti di emissione in atmosfera **E154**, **E223**, dotati di sistemi di abbattimento degli odori costituiti, rispettivamente, da biofiltro per E154 e 2 scrubber con soluzione acida operanti in parallelo combinati con biofiltro per E223, in linea con le BAT di settore;
- l'attività di trattamento meccanico mediante tritovagliatura di rifiuti non pericolosi costituiti da sfalci e potature viene svolta all'interno di due capannoni, con aspirazioni convogliate ai punti di emissione in atmosfera **E204**, **E235**, ciascuno dotato di filtro a maniche per il contenimento delle polveri, in linea con le BAT di settore;

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 5291 del 15/11/2019 e smi, presentata da Enomondo Srl ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA in data 11/04/2025 (ns. PG/2025/69720), riguardante la modifica al Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA relativamente alle emissioni in atmosfera convogliate **E154** ed **E223**, senza alcuna variazione all'assetto impiantistico e al quadro emissivo già autorizzati con l'AIA n. 5291 del 15/11/2019 e smi;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024* con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

PRESO ATTO che con la modifica comunicata, il gestore prospetta esclusivamente variazioni agli autocontrolli stabiliti nel Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA sui sistemi di abbattimento a servizio delle emissioni in atmosfera convogliate E154, E223; in particolare, propone di:

- per entrambi i biofiltri a servizio delle emissioni in atmosfera convogliate E154, E223, riabilitare i controlli interni (senza utilizzo di laboratorio esterno) sui parametri pH, temperatura (solo E154), altezza letto filtrante, umidità e sulla presenza di percolato, mantenendo per E154 il controllo della portata del ventilatore da parte di laboratorio esterno;
- esplicitare il controllo interno di NH<sub>3</sub>, acqua esausta e relativo destino per gli scrubber a servizio dell'emissione in atmosfera convogliata E223;

VALUTATO che, in quanto non incidente su caratteristiche, funzionamento e potenzialità dell'installazione, la modifica comunicata non necessitava di essere sottoposta ad alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della LR n. 4/2018;

RILEVATO che, sulla base di quanto manifestato dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna in data 16/05/2025 (ns. PG/2025/91303), la documentazione tecnica allegata alla comunicazione in oggetto risultava mancante di talune informazioni ritenute necessarie per concludere l'istruttoria per l'aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi, per cui veniva avanzata richiesta di integrazioni ai fini istruttori in data 19/05/2025 (ns. PG/2025/92145) con sospensione dei termini del procedimento;

VISTA la documentazione integrativa presentata da Enomondo Srl per via telematica tramite Portale IPPC-AIA in data 29/05/2025 (ns. PG/2025/100424), ai fini del riavvio del procedimento;

ACQUISITO il parere favorevole, con prescrizioni, sulla modifica al Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (ns. PG 106065 del 12/06/2025, come integrato con ns. PG/2025/146736 del 13/08/2025), a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE SAC di Ravenna con nota ns. PG/2025/70747 del 14/04/2025, segnalando al contempo errori materiali nella fissazione in AIA dei valori limite di emissione (VLE) discendenti dai livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) indicati nelle pertinenti conclusioni sulle BAT per le emissioni in atmosfera convogliate E154, E223, E204, quali in particolare:

- mancata indicazione in AIA dei VLE discendenti dai BAT-AEL per le emissioni in atmosfera convogliate E154, E223 risultanti dal trattamento biologico dei rifiuti (BATc WT - BAT n. 34) e relativi obblighi di monitoraggio (BATc WT - BAT n. 8), ritenendo congrua la fissazione di un VLE per il parametro *Concentrazione degli odori* pari a 300 ouE/Nm<sup>3</sup>, da monitorare con frequenza semestrale;

- refuso nel VLE riportato in AIA per il parametro *Polveri* discendente dal BAT-AEL per l'emissione in atmosfera convogliata E204 risultante dal trattamento meccanico dei rifiuti (BATc WT - BAT n. 25), erroneamente indicato pari a 10 mg/Nm<sup>3</sup> e pertanto superiore al valore massimo dell'intervallo indicato come BAT-AEL nelle BAT conclusion (2-5 mg/Nm<sup>3</sup>);

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le variazioni al Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA, comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 5291 del 15/11/2019 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 4-bis) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, l'autorità competente fissa in AIA valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL);
- ai sensi dell'art. 29-octies, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione (cioè, nel caso di specie, entro il 17/08/2022), l'installazione deve essere conforme alle condizioni di autorizzazione riesaminate;
- le condizioni stabilite con l'AIA n. 5291 del 15/11/2019 e smi tengono conto delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti (BATc-WT), ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottate con Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in data 17/08/2018;

- dalla valutazione condotta in sede di riesame dell'AIA del posizionamento dell'installazione in oggetto rispetto alle BATc-WT risultava verificata l'adeguatezza ai requisiti della normativa IPPC;
- come segnalato dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, nell'AIA n. 5291 del 15/11/2019 e smi si sono riscontrati errori materiali nella fissazione dei VLE discendenti dai BAT-AEL indicati nelle pertinenti conclusioni sulle BAT per le emissioni in atmosfera convogliate E154, E223 (mancata indicazione in AIA dei VLE discendenti dai BAT-AEL e monitoraggi associati, obbligatori secondo la normativa comunitaria) ed E204 (refuso nel valore riportato in AIA come VLE per il parametro Polveri che, a termini di legge, non può superare l'estremo superiore dell'intervallo indicato come BAT-AEL nelle pertinenti conclusioni sulle BAT);
- secondo le BATc-WT, per le emissioni in atmosfera convogliate risultanti da tutti i trattamenti biologici dei rifiuti (BAT n. 34) trova applicazione il BAT-AEL per la concentrazione di odori (o in alternativa il BAT-AEL per l' $\text{NH}_3$ ), definendo l'intervallo 200-1.000 ouE/ $\text{Nm}^3$  all'interno del quale l'Autorità Competente fissa in AIA il discendente VLE, con associata una frequenza semestrale minima di monitoraggio (BAT n. 8);
- la caratterizzazione delle fonti odorigene E154, E223 fornita dal gestore nella "Relazione di valutazione modellistica delle sorgenti odorigene" del 23/02/2023 (ns. PG/2023/33172 del 23/02/2023) riporta valori medi di concentrazione di unità odorimetriche pari a 163 ouE/ $\text{Nm}^3$  per E154 e 164 ouE/ $\text{Nm}^3$  per E223,
- secondo le BATc-WT, per le emissioni in atmosfera convogliate risultanti dal trattamento meccanico dei rifiuti (BAT n. 25) trova applicazione il BAT-AEL per le Polveri, definendo l'intervallo 2-5 mg/ $\text{Nm}^3$  all'interno del quale l'Autorità Competente fissa in AIA il discendente VLE;
- i risultati degli autocontrolli effettuati dal gestore nel corso dell'ultimo quinquennio (2020-2024) sull'emissione in atmosfera convogliata E204 riportano livelli emissivi di polveri al massimo pari a 1,7 mg/ $\text{Nm}^3$ . Per l'analoga emissione in atmosfera convogliata E235, nell'AIA vigente è fissato un VLE per il parametro Polveri pari a 3 mg/ $\text{Nm}^3$ ;

RITENUTO pertanto di procedere in relazione alla suddetta comunicazione di modifica all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi, per le parti interessate, apportando con l'occasione le seguenti correzioni:

- per le emissioni in atmosfera convogliate E154, E223 risultanti dal trattamento biologico dei rifiuti, inserimento in AIA del mancante VLE discendente dal BAT-AEL indicato nelle pertinenti conclusioni sulle BAT, espresso in termini di *Concentrazione di odori* pari a 300 ouE/ $\text{Nm}^3$  e relativo obbligo di monitoraggio con frequenza semestrale;
- per l'emissione in atmosfera convogliata E204 risultante dal trattamento meccanico dei rifiuti, rettifica del VLE per il parametro *Polveri* discendente dal BAT-AEL indicato nelle pertinenti conclusioni sulle BAT che è da intendersi fissato in AIA pari a 3 mg/ $\text{Nm}^3$ , come per l'analoga emissione in atmosfera convogliata E235, fermo restando l'obbligo di monitoraggio con frequenza semestrale già stabilito in AIA;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile dell'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Silingardi Valentina, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

### **DETERMINA**

1. Di considerare le variazioni al Piano di Monitoraggio dell'installazione IPPC in oggetto comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritte nelle premesse, come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi;



2. **Di aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi rilasciata nella persona del proprio legale rappresentante a **Enomondo srl**, avente sede legale e installazione in Comune di Faenza, via Convertite n. 6 (Partita IVA/C.F. 02356350393), per l'esercizio delle attività IPPC di gestione di rifiuti non pericolosi (di cui ai punti 5.2.a, 5.3.b1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), apportando correzioni per la rettifica degli errori materiali riscontrati nella fissazione in AIA dei valori limite di emissione (VLE) discendenti dai livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) indicati nelle pertinenti conclusioni sulle BAT (BATc-WT) per le emissioni in atmosfera convogliate E154, E223, E204, come di seguito indicato:

- 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata integrando il **paragrafo B1) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi:

**B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA**

<b>GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO</b>	<b>ALTA (€ 1.000,00)</b>	<b>MEDIA (€ 500,00)</b>	<b>BASSA (€ 250,00)</b>
--------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

**TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 250,00**

*In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 11/04/2025 (ns. PG/2025/69720), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008, così come modificata con DGR n. 155/2009, al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 5291 del 15/11/2019 e smi con versamento effettuato in data 07/04/2025 per un importo pari a € 250,00.*

- 2.b) Il **Piano di Adeguamento e Miglioramento dell'installazione** stabilito in AIA è aggiornato integrando le azioni richieste al **paragrafo D1) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi con la seguente:

- **Entro 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA deve essere installato un misuratore di portata sulla condotta fognaria di convogliamento al depuratore (sezione aerobica) di Caviro Extra SpA delle acque di risulta degli scrubber a servizio del punto di emissione in atmosfera E223.**

- 2.c) Le condizioni stabilite nell'AIA per le **emissioni in atmosfera convogliate E154, E223** sono aggiornate inserendo i seguenti limiti nel **paragrafo D2.4.2) dell'Allegato** alla determinazione ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi:

**Punto di emissione E154 – Aspirazione capannone compostaggio (biofiltro)**

Portata massima secca [Nm³/h]	70.000	
Temperatura [°C]	ambiente	
Durata [h/g e g/anno]	24	365

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Concentrazione di odori [ouE/Nm³]	300
-----------------------------------	-----

**Punto di emissione E223 – Aspirazione capannone compostaggio (2 scrubber con soluzione acida in parallelo + biofiltro)**

Portata massima secca [Nm³/h]	240.000	
Temperatura [°C]	ambiente	
Durata [h/g e g/anno]	24	365

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Concentrazione di odori [ouE/Nm³]	300
-----------------------------------	-----

- 2.d) Le condizioni stabilite nell'AIA per le **emissioni in atmosfera convogliate E204** sono aggiornate sostituendo i limiti riportati nel **paragrafo D2.4.2) dell'Allegato** alla determinazione ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi con i seguenti:

**Punto di emissione E204 – Aspirazione capannone tritovagliatura (filtro a maniche)**

Portata massima [Nm <sup>3</sup> /h]	50.000
Altezza minima [m]	16,5
Temperatura [°C]	ambiente
Durata [h/g]	12

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri [mg/m <sup>3</sup> ]	3
------------------------------	---

- 2.e) Le condizioni stabilite nell'AIA per le **emissioni in atmosfera convogliate** sono aggiornate sostituendo le prescrizioni da n. 1 a n. 8 impartite al **paragrafo D2.4.2) dell'Allegato** alla determinazione ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi con le seguenti:

**D2.4.2) Emissioni Convogliate**

[...omissis...]

**Prescrizioni**

1. Per il biofiltro a servizio del punto di emissione in atmosfera E154, che prevede cippato ligneo-cellulosico come materiale filtrante, devono essere garantite le seguenti caratteristiche dimensionali:

- superficie totale del letto filtrante pari a 550 m<sup>2</sup>;
- volume del letto filtrante pari almeno a 550 m<sup>3</sup>.

Periodicamente deve essere verificata l'altezza del letto filtrante (almeno 1 m).

Devono essere altresì garantite le seguenti condizioni di funzionamento del biofiltro:

- pH 6,0 ÷ 8,0
- temperatura 20°C ÷ 40°C
- umidità 40%vol ÷ 60%vol

nonché l'uniforme distribuzione dell'aria (tramite ventilatore) durante il passaggio attraverso lo strato filtrante (tempo minimo di permanenza dell'aria all'interno dello strato filtrante pari a 30 secondi), assicurando l'omogeneità dello strato filtrante.

È previsto un apposito sistema di nebulizzazione di acqua in superficie per assicurare la corretta umidificazione del letto filtrante.

Per la verifica delle corrette condizioni di funzionamento del biofiltro sono previsti autocontrolli tramite misure discontinue sui parametri pH, temperatura, umidità, altezza del letto filtrante, portata del ventilatore.

Quando l'altezza del letto filtrante diminuisce in modo tale che la portata del ventilatore si riduce di 1/3, il gestore è tenuto ad intervenire per ripristinarne la funzionalità.

In funzione dei dati forniti nel report annuale, ARPAE si riserva di modificare le periodicità degli autocontrolli sul funzionamento del biofiltro.

2. Per il biofiltro a servizio del punto di emissione in atmosfera E223, che prevede cippato ligneo-cellulosico come materiale filtrante, devono essere garantite le seguenti caratteristiche dimensionali:

- superficie totale del letto filtrante pari a 1.600 m<sup>2</sup>;
- volume del letto filtrante pari almeno a 3.200 m<sup>3</sup>.

Periodicamente deve essere verificata l'altezza del letto filtrante (almeno 2 m).

Devono essere altresì garantite le seguenti condizioni di funzionamento del biofiltro:

- pH 6,0 ÷ 8,0
- temperatura 20°C ÷ 40°C
- umidità 40%vol ÷ 60%vol

nonché l'uniforme distribuzione dell'aria (tramite ventilatore) durante il passaggio attraverso lo strato filtrante (tempo di contatto nominale non inferiore a 45 secondi), assicurando l'omogeneità dello strato filtrante.

Per la verifica delle corrette condizioni di funzionamento del biofiltro sono previsti autocontrolli tramite misure continue sui parametri temperatura (tramite sonda), ΔP (tramite pressostato differenziale) e misure discontinue sui parametri pH, temperatura, umidità, altezza del letto filtrante.

3. Deve essere elaborata idonea procedura, da tenere a disposizione degli organi di controllo, che riporti le modalità di controllo della verifica di pH, umidità, altezza del letto filtrante, in funzione della singola unità di letto filtrante.

4. Ogni volta che le caratteristiche fisico-meccaniche del letto filtrante dei biofiltri a servizio dei punti di emissione in atmosfera E154, E223 non garantiscono condizioni di omogeneità è necessario provvedere al rivoltamento del materiale filtrante o alla sostituzione dello stesso.
5. Deve essere verificata la formazione di percolato sotto i biofiltri a servizio dei punti di emissione in atmosfera E154, E223.
6. Deve essere elaborata idonea procedura, da tenere a disposizione degli organi di controllo, che riporti le modalità di verifica del parametro  $\text{NH}_3$  in uscita da ogni scrubber a servizio del punto di emissione in atmosfera E223, le modalità di controllo di tale parametro, la frequenza e le modalità di registrazione.
7. Deve essere prevista la manutenzione degli scrubber a servizio del punto di emissione in atmosfera E223 e degli strumenti a corredo, mantenendo la relativa registrazione a disposizione degli organi di controllo.  
Deve altresì essere garantita l'evidenza delle manutenzioni almeno semestrali e delle tarature degli strumenti di misurazione relativi ai sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera convogliate E154, E223 (pHmetro, sonda temperatura, ecc), delle modalità di registrazione e controllo dei dati rilevati da mantenere a disposizione degli organi di controllo.
8. I quantitativi di acque esauste derivanti dagli scrubber a servizio del punto di emissione in atmosfera E223 devono essere registrati e dovrà esserne indicato il destino. Tali acque, se non classificate come acque reflue industriali che vengono direttamente convogliate tramite idonea rete fognaria alla sezione aerobica di trattamento del depuratore aziendale di Caviro Extra SpA, sono da considerarsi rifiuti e come tali devono essere gestite.

[...omissis...]

- 2.f) Il Piano di Monitoraggio dell'installazione stabilito in AIA è aggiornato sostituendo gli autocontrolli sulle **emissioni in atmosfera convogliate E154, E223** indicati nel sottoparagrafo dedicato del **paragrafo D2.4.2) dell'Allegato** alla determinazione ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi con i seguenti:

#### **D2.4.2) Emissioni Convogliate**

[...omissis...]

#### **Monitoraggio**

[...omissis...]



<b>Emissione convogliata</b>	<b>Misura</b>	<b>Parametri</b>	<b>Modalità misura</b>	<b>Modalità analitica</b>	<b>Frequenza</b>	<b>Modalità di registrazione</b>
E154	Verifica limiti emissivi	Portata [Nm³/h]	Laboratorio esterno	UNI EN ISO 16911	semestrale	Rapporti di prova emessi dal laboratorio, da tenere a disposizione degli organi di controllo (*)
		Concentrazione di odori [ouE/Nm³]	Laboratorio esterno	UNI EN 13725	semestrale	
	Verifica condizioni di funzionamento biofiltro	pH	Misura puntuale 5 punti di prelievo (al centro e ai vertici) con formazione campione medio rappresentativo - Operatore interno	pHmetro Metodo EPA 9045D 2004	mensile	Supporto informatico + annotazione su registro da tenere a disposizione degli organi di controllo. (*)
		Temperatura	Misura puntuale 5 punti di campionamento (al centro e ai vertici) per determinare la temperatura come media - Operatore interno	sonda temperatura	mensile	
		Umidità	Misura puntuale 5 punti di prelievo (al centro e ai vertici) con formazione campione medio rappresentativo - Operatore interno	Essiccazione in stufa a 105° Metodo ANPA 5 Man 3 2001	mensile	
		Altezza letto filtrante	Misura puntuale a lato del biofiltro - Operatore interno	asta graduata	trimestrale	
		Portata ventilatore	Misura puntuale a monte del biofiltro - Laboratorio esterno	Metodo UNI EN ISO 16911-1:2013	trimestrale	
	Verifica presenza percolato sotto biofiltro	-	Controllo visivo - operatore interno	-	mensile	

[...omissis...]

<b>Emissione convogliata</b>	<b>Misura</b>	<b>Parametri</b>	<b>Modalità misura</b>	<b>Modalità analitica</b>	<b>Frequenza</b>	<b>Modalità di registrazione</b>
E223	Verifica limiti emissivi	Portata [Nm³/h]	Laboratorio esterno	UNI EN ISO 16911	semestrale	Rapporti di prova emessi dal laboratorio, da tenere a disposizione degli organi di controllo (*)
		Concentrazione di odori [ouE/Nm³]	Laboratorio esterno	UNI EN 13725	semestrale	
	Verifica condizioni di funzionamento biofiltro	pH	Misura puntuale 5 punti di prelievo (al centro e ai vertici) con formazione campione medio rappresentativo - Operatore interno	pHmetro Metodo EPA 9045D 2004	trimestrale	Supporto informatico + annotazione su registro da tenere a disposizione degli organi di controllo. (*)
		Umidità	Misura puntuale 5 punti di prelievo (al centro e ai vertici) con formazione campione medio rappresentativo - Operatore interno	Essiccazione in stufa a 105° Metodo ANPA 5 Man 3 2001	trimestrale	
		Temperatura	Misura puntuale 5 punti di campionamento (al centro e ai vertici) per determinare la temperatura come media - Operatore interno	sonda temperatura	trimestrale	
			Misura continua	sonda temperatura per rilevazione continua	in continuo	
		Altezza letto filtrante	Misura puntuale a lato del biofiltro - Operatore interno	asta graduata	trimestrale	
		Δp	Misura della pressione differenziale tra condotto a monte del biofiltro e pressione atmosferica	pressostato differenziale	in continuo	Annotazione su registro delle eventuali anomalie e relative azioni correttive da tenere a disposizione degli organi di controllo. (*)

<b>Emissione convogliata</b>	<b>Misura</b>	<b>Parametri</b>	<b>Modalità misura</b>	<b>Modalità analitica</b>	<b>Frequenza</b>	<b>Modalità di registrazione</b>
<b>E223</b>	<i>Verifica presenza percolato sotto biofiltro</i>	-	<i>Controllo visivo - operatore interno</i>	-	<i>mensile</i>	<i>Supporto informatico + annotazione su registro da tenere a disposizione degli organi di controllo. (*)</i>
	<i>Verifica condizioni di funzionamento scrubber</i>	<i>NH<sub>3</sub> in uscita da scrubber</i>	<i>Misura puntuale - operatore interno</i>	<i>fiala drager</i>	<i>trimestrale</i>	
		<i>livello della soluzione acida</i>	<i>Rilevazione volume di acque prodotte e tempo di funzionamento scrubber</i>	<i>Calcolo indiretto (volume di acque prodotte / tempo di funzionamento scrubber)</i>	<i>trimestrale</i>	

(\*) I dati sono da riportare ed elaborare nel Report Annuale

[...omissis...]

- Di stabilire che, considerati i risultati della valutazione odorigena condotta per l'intero stabilimento, dovranno essere adottati tutti gli ulteriori interventi che si rendano necessari in esito all'applicazione di interventi gestionali e/o impiantistici di mitigazione delle emissioni odorigene dalle sorgenti presenti all'interno dell'intero comparto delle installazioni Caviro Extra e Enomondo, così da permettere il rispetto delle soglie di accettabilità stabilite dal DD MASE 309/2023.  
Qualora le condizioni gestionali dovessero variare, con un conseguente incremento delle emissioni odorigene e/o nel caso dovessero evidenziarsi problemi di odori molesti imputabili alle attività dello stabilimento, su richiesta di ARPAE il gestore dovrà procedere all'aggiornamento della caratterizzazione delle sorgenti odorigene e alla elaborazione di simulazione modellistica di dispersione degli inquinanti odorigeni; in caso non fossero garantiti i valori di accettabilità definiti dal DD MASE 309/2023 il gestore dovrà proporre soluzioni impiantistiche e gestionali maggiormente adeguate al contenimento delle emissioni; contestualmente dovrà essere avanzata proposta di revisione del Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA adeguandolo agli esiti della valutazione dello studio;
- Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA n. DET-AMB-2019-5291 del 15/11/2019 e smi;
- Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Faenza e dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
- Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE ([www.arpae.it](http://www.arpae.it)) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, Via Marconi n. 14;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

PER LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE  
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"

*Ing. Francesca Chemeri*

LA RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA - AREA EST

*Dott.ssa Tamara Mordenti*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**